



**Notaio  
Roberta Mori**

REPERTORIO N.37157

RACCOLTA N.13486

VERBALE DI ASSEMBLEA DI  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciassette del mese di dicembre.

In Roma, nel mio studio in Viale Liegi n. 52, alle ore sedici e minuti dieci.

REGISTRATO A  
ROMA 5  
IL 20/12/2024  
AL N. 12860  
Euro 200,00

(Roma, li 17 dicembre 2024)

Avanti a me dott.ssa Roberta Mori, Notaio in Roma, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, si è personalmente costituito:

- ZIZZA VITTORIO, nato ad Ostuni il 27 gennaio 1967, domiciliato per la carica ove infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante della società di nazionalità italiana:

"FERROVIE APPULO LUCANE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", con unico socio, con sede in Bari, Corso Italia n.8, capitale sociale Euro 18.000.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Bari con C.F. e n. 05538100727 di iscrizione ed al R.E.A. al n. 424107, PEC: sgprotocollo@fal.postecert.it.

Il predetto, cittadino italiano come dichiara, della cui identità personale, poteri e qualifica sono io notaio certo, mi richiede di redigere in forma pubblica il verbale dell'assemblea della predetta società, convocata in questo giorno, luogo per le ore sedici, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**ORDINE DEL GIORNO**

"- aumento capitale sociale;

- nomina componente Collegio Sindacale".

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 12 (dodici) del vigente statuto sociale, esso costituito ZIZZA VITTORIO, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata innanzitutto e mi dichiara:

- che è presente per delega riconosciuta esatta dal presidente e conservata negli atti sociali l'unico socio MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, con sede a Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, codice fiscale 80199930589, titolare della quota di Euro 18.000.000,00 (diciottomilioni virgola zero zero), per delega al dott. Gianni Castiglione, nato a Roma il 21 agosto 1961;

- che il socio è regolarmente iscritto al Registro delle Imprese;

- che per il Consiglio di Amministrazione è presente il Presidente Signor ZIZZA VITTORIO, come sopra generalizzato, assenti giustificati il Consigliere Gioacchino Allegretti ed il Consigliere Rosella Di Tullo;

- che è assente giustificato l'intero Collegio Sindacale

nelle persone del Presidente Dott. Roberto D'Alessandro e del Sindaco Effettivo Dott.ssa Francesca Aielli, come risulta dal foglio presenze che al presente atto si allega sotto la lettera "A";

- che la presente assemblea è stata convocata per questo giorno, luogo, per le ore sedici;

- che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti stessi

#### DICHIARA

quindi validamente costituita l'assemblea della società ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti; pertanto apre la discussione.

Il Presidente dichiara altresì che i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, oggi assenti giustificati, hanno dichiarato di essere informati della riunione odierna e del suo oggetto e di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea conferma a me notaio la funzione di segretario verbalizzante.

Passando alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno il Presidente ricorda agli intervenuti che, in sede di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, l'assemblea dei soci ha deliberato di destinare parte degli utili di esercizio - di complessivi euro 1.073.311,67 (unmilionesettantatremilatrecentoundici virgola sessantasette) - ad aumento gratuito del capitale sociale, dall'attuale importo di euro 18.000.000,00 (diciottomilioni virgola zero zero) ad euro 19.000.000,00 (diciannovemilioni virgola zero zero).

Il Presidente dell'assemblea ricorda ai presenti che detto aumento è da riservare in sottoscrizione all'unico socio e da eseguire mediante prelievo e passaggio a capitale di parte della riserva di utili dell'esercizio 2023 per l'importo di euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero), dopo l'imputazione a riserva legale della restante parte.

Il Presidente dell'assemblea, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, espone ai presenti che nulla osta alla progettata operazione in quanto l'attuale capitale è interamente sottoscritto versato ed esistente e non sono intervenuti, dalla data di approvazione del bilancio, fatti di rilievo che possano avere inciso sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare in merito ricordando che, qualora la delibera proposta fosse adottata, occorrerà procedere all'aggiornamento dell'articolo quattro primo comma dello statuto sociale.

L'assemblea udito quanto esposto dal Presidente, dopo ampia discussione, con il voto favorevole per alzata di mano

dell'unico socio, come dà atto il Presidente dell'assemblea stessa,

D E L I B E R A

- di aumentare gratuitamente il capitale sociale dall'attuale importo di Euro 18.000.000,00 (diciottomilioni virgola zero zero) ad Euro 19.000.000,00 (diciannovemilioni virgola zero zero) mediante prelievo e passaggio a capitale di parte della riserva da utili dell'esercizio 2023 per l'importo di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero), dopo l'imputazione a riserva legale della restante parte;

- di modificare, subordinatamente all'iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese competente, il solo primo comma dell'articolo 4 (quattro) dello statuto sociale - che rimane per il resto invariato - come segue:

**"ARTICOLO 4 - CAPITALE SOCIALE E QUOTE**

Il capitale della società è fissato in Euro 19.000.000,00 (diciannovemilioni virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi di legge";

- di prendere atto del fatto che l'aumento del capitale come sopra deliberato è attribuito integralmente all'unico socio e che pertanto il capitale, subordinatamente all'iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese competente, risulta sottoscritto e versato come segue:

- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Euro 19.000.000,00 (diciannovemilioni virgola zero zero);

- di dare mandato all'organo amministrativo affinché abbia a procedere all'esecuzione delle operazioni conseguenti alle delibere di cui sopra con tutti i più ampi poteri per determinare tutte le condizioni e le modalità di dettaglio per l'esecuzione delle operazioni stesse, con tutte le facoltà occorrenti per la stipulazione di ogni necessario incombente o atto.

Passando alla trattazione del successivo argomento all'ordine del giorno il Presidente ricorda che, a seguito del decesso del Sindaco Effettivo dott. Michele Di Molfetta, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha designato il Dott. Giuseppe Mongelli quale componente effettivo dell'Organo di Controllo per la restante durata del mandato dell'Organo di Controllo medesimo.

Il Presidente invita, quindi, l'assemblea a provvedere alla nomina del Dott. Giuseppe Mongelli, quale Sindaco Effettivo.

L'assemblea, con il voto favorevole per alzata di mano dell'unico socio, come dà atto il Presidente dell'assemblea stessa,

D E L I B E R A

- di nominare Sindaco Effettivo nella persona del Dott.:

-- GIUSEPPE MONGELLI, nato a Bari il 25 gennaio 1960, residente a Valenzano (BA), Via Nicolò dell'Arca n. 12,

C.F. MNG GPP 60A25 A662X,

iscritto nel Registro dei Revisori Legali con il n. 73995,

pubblicato nella G.U. n. 45 del giorno 8 giugno 1999,  
che resterà in carica per la restante durata del mandato e  
quindi fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31  
dicembre 2026 e per il quale non ricorre alcuna causa di  
ineleggibilità o condizione ostativa all'assunzione  
dell'incarico.

L'assemblea, sempre con il voto favorevole dell'unico socio

DELEGA

al Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor ZIZZA  
VITTORIO l'adempimento di tutte le pratiche e formalità  
occorrenti per l'esecuzione delle sopra assunte  
deliberazioni.

Spese e tasse del presente atto e conseguenti formalità  
vengono assunte dalla società.

Il Presidente mi consegna il testo dello statuto sociale,  
aggiornato con la modifica come sopra deliberata, statuto che  
al presente verbale si allega sotto la lettera "B".

Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati,  
dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto  
la parola il Presidente, proclamati i risultati della  
votazione dichiara sciolta l'assemblea alle ore sedici e  
minuti trenta.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente verbale, del  
quale ho dato lettura al comparente che lo ha dichiarato  
pienamente conforme alla sua volontà.

Viene sottoscritto alle ore sedici e minuti trentuno.

E' scritto a macchina da persona di mia fiducia ma per mia  
cura e da me notaio completato a mano in pagine sette e righe  
cinque di questa ottava dei due fogli di cui si compone fin  
qui.


FIRMATO: VITTORIO ZIZZA - ROBERTA MORI NOTAIO.

FOGLIO PRESENZE

\*\*\*

SOCIO

- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, con sede a Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, codice fiscale 80199930589, titolare della quota di Euro 18.000.000,00 (diciottomilioni virgola zero zero), per delega al dott. Gianni Castiglione, nato a Roma il 21 agosto 1961




CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ZIZZA VITTORIO, nato ad Ostuni il 27 gennaio 1967



- ALLEGRETTI GIOACCHINO, nato a Terlizzi (BA) il 25 gennaio 1973

- DI TULLO ROSELLA, nata a Foggia il 6 novembre 1971




COLLEGIO SINDACALE

- D'ALESSANDRO ROBERTO, nato a Salerno il 16 giugno 1973

- DI MOLFETTA MICHELE, nato a Molfetta (BA) il 18 gennaio 1969

- AIELLI FRANCESCA, nata a Roma il 28 gennaio 1964



## **ALLEGATO "B" AL REP. N.37157/13486**

### **STATUTO SOCIALE**

#### **ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE**

E' costituita la società a responsabilità limitata denominata:

**"FERROVIE APPULO LUCANE - società a responsabilità limitata" e, per abbreviazione "FAL S.r.l."**

La sede della società è in Bari, e potranno essere istituite sedi secondarie, filiali ed unità locali in Italia e all'estero.

#### **ARTICOLO 2 - DURATA**

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'assemblea dei soci o per il verificarsi di una qualsiasi delle altre cause previste dal Codice Civile.

La durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

#### **ARTICOLO 3 - OGGETTO SOCIALE**

La società ha per oggetto principale l'esercizio dei servizi di trasporto di persone e/o di cose con qualsiasi modalità ed, in particolare, a mezzo ferrovie, autolinee, tranvie, funivie ed altri veicoli.

La società può gestire, direttamente o attraverso società controllate o partecipate, la rete e l'infrastruttura per l'esercizio dell'attività di trasporto, nonché tutte le altre attività complementari o affini a quelle che costituiscono l'oggetto sociale inclusa quella relativa alla progettazione e realizzazione d'infrastrutture di trasporto.

La società, inoltre, può costituire o partecipare in altre società, consorzi ed enti in genere esercenti la stessa attività o attività complementari o affini con il proprio oggetto sociale.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte al raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare potrà dare garanzie, tanto personali che reali, anche a favore di terzi.

#### **ARTICOLO 4 - CAPITALE SOCIALE E QUOTE**

Il capitale della società è fissato in Euro 19.000.000,00 (diciannovemilioni virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Le quote sociali sono divisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi e per causa di morte.

Il capitale sociale potrà essere aumentato in forza di decisione dell'organo amministrativo a norma dell'art. 2481 Codice Civile, nel rispetto delle prescrizioni pubblicitarie stabilite dall'art. 2436 Codice Civile.

Il capitale sociale potrà essere aumentato con conferimenti in denaro, con il conferimento di beni in natura e di crediti, ed in genere con tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione patrimoniale.

La stima degli eventuali conferimenti in natura o di crediti sarà effettuata da un esperto, o da una società di revisione, nominati dal conferente ed iscritti nell'albo dei revisori contabili, secondo il disposto degli artt. 2254, 2255, 2464 e 2465 Codice Civile.

#### **ARTICOLO 5 - DIRITTO DI PRELAZIONE**

Qualora un socio intenda cedere in tutto o in parte la propria quota deve farne prima offerta, con lettera raccomandata r.r., contenente l'indicazione del prezzo richiesto, agli altri soci pubblici, i quali, ciascuno in proporzione alla quota già posseduta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto al prezzo indicato.

Il diritto dovrà essere esercitato nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, trascorso il quale l'alienante sarà libero, per il periodo di sei mesi, di cedere a terzi, al prezzo indicato, la quota offerta.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato al prezzo indicato dall'alienante nell'offerta di vendita.

Per le porzioni di quota non optate, i soci accettanti hanno diritto di prelazione nell'acquisto nelle rispettive proporzioni, sempre alle stesse condizioni.

Le porzioni di quota per le quali nessun socio eserciti il diritto di prelazione sono liberamente cedibili a terzi al prezzo indicato nell'offerta.

Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato per l'intera quota o porzione offerta in vendita, l'alienante avrà diritto di cederla a terzi al prezzo indicato nell'offerta.

#### **ARTICOLO 6 - CLAUSOLA DI GRADIMENTO**

Le quote sociali non sono cedibili senza il consenso unanime dell'assemblea dei soci.

Il socio che intenda cedere tutta o parte della propria quota dovrà darne comunicazione all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata, indicando la persona del cessionario.

Qualora nei trenta giorni successivi alla data di ricevimento, al socio alienante non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire la propria quota alla persona indicata nella comunicazione nel termine massimo di sei mesi.

#### **ARTICOLO 7 - RECESSO**

Il socio può esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dalla Legge agli artt. 2469, 2473, 2481-bis, 2497-quater del Codice Civile e dall'art. 34 del Decreto Legislativo n. 5/2003.

Il diritto di recesso spetta al socio secondo le seguenti modalità:

- - Il recesso non può essere esercitato, e se esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società;

- - Il diritto di recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione posseduta; nei casi previsti dall'art. 2497 - quater lettere a) e c) del Codice Civile, il diritto di recesso può essere esercitato anche per una frazione della quota posseduta.

Il socio che intenda recedere dalla società deve comunicare la sua intenzione mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla società entro trenta giorni dalla iscrizione nel libro delle deliberazioni dei soci della delibera che lo legittima oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Nel caso previsto dall'art. 34 del Decreto Legislativo n. 5/2003, il socio può esercitare il diritto di recesso mediante analoga lettera raccomandata inviata alla società entro novanta giorni dalla chiusura dell'assemblea che ha assunto la delibera che legittima il recesso.

La comunicazione deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e del numero delle quote rispetto alle quali si intende recedere.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.

Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale del luogo dove ha sede la società su istanza della parte più diligente.

L'istanza di nomina dell'esperto costituisce prova della mancanza di accordo sul valore da rimborsare.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alla loro partecipazione, oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

A tal fine gli amministratori sono tenuti a comunicare agli altri soci l'avvenuto esercizio del diritto di recesso, e ad offrire in vendita, in nome e per conto del socio recedente, la quota per cui è stato esercitato il recesso, precisando il prezzo della quota (pari al valore determinato come ai precedenti commi) ed il termine per il suo pagamento (pari al termine di sei mesi per il rimborso della quota).

Per la vendita si applicano le regole per l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 5 del presente statuto.

#### **ARTICOLO 8 - GLI ORGANI DELLA SOCIETA'**

Sono organi della società:

A) l'Assemblea dei Soci;

B) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;

C) L'organo di Controllo o il Revisore Unico ai sensi art. 2477 c.c.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### **ARTICOLO 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni o 180 (centottanta) giorni nei casi previsti dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del bilancio della società, nonché in qualsiasi momento in cui l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio italiano.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea le seguenti materie:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina degli amministratori;

c) la determinazione del compenso degli amministratori;

d) la nomina del Revisore Unico o dell'Organo di Controllo che qualora sia in composizione collegiale anche la nomina del Presidente;

e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sociale ed il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;

f) la nomina e la revoca dei liquidatori;

g) l'emissione di titoli di debito;

h) il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'Assemblea dei soci è altresì competente sugli argomenti che uno o più amministratori oppure tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale

sociale sottopongono alla sua approvazione.

#### **ARTICOLO 10**

La convocazione dell'Assemblea è fatta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso a mezzo lettera raccomandata, fax o E-Mail recante indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, spedito all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

Saranno tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale, e tutti gli Amministratori e tutti i componenti del Collegio Sindacale siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

#### **ARTICOLO 11**

All'Assemblea possono intervenire tutti i soci cui spetta il diritto di voto.

I soci possono farsi rappresentare da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della società, rilasciando ai medesimi delega scritta che dovrà, comunque, essere contenuta nei limiti dell'articolo 2372, Codice Civile.

La relativa documentazione sarà conservata dalla società.

#### **ARTICOLO 12**

Le Assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza funzionerà da Presidente una persona eletta dall'Assemblea a maggioranza.

Il Presidente è chiamato a verificare la regolarità della costituzione, ad accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, a regolare lo svolgimento dell'assemblea e ad accertare i risultati delle votazioni.

Il Presidente può richiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere anche non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

Nei casi previsti dalla legge il verbale è redatto dal notaio ed esso, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto entro trenta giorni nel libro dei Verbali delle Assemblee dei Soci, nel quale deve essere annotata la data di trascrizione del medesimo verbale sul libro.

E' inoltre consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

#### **ARTICOLO 13**

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 2479 Codice Civile nn. 4 e 5 la società delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

#### **ARTICOLO 14**

Ciascun socio ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di sua fiducia.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azioni di

responsabilità contro gli amministratori.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori potrà essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società, ma solo purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante i due terzi del capitale sociale, e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano il decimo del capitale sociale.

#### **ARTICOLO 15 - ORGANO AMMINISTRATIVO**

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione a scelta dell'Assemblea che li elegge secondo le modalità previste dall'art. 1 del D. Lgs. N. 175/2016 e nel rispetto del principio di equilibrio di genere di cui al comma 4 dell'art. 11 del D. Lgs. N. 175/2016, ferme restando le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al D. Lgs. N. 39/2013.

Gli Amministratori possono essere scelti anche fra i non soci e non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6 dell'art. 11 del D. Lgs. N. 175/2016, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo da tre o cinque membri. Essi sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea.

Durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

#### **ARTICOLO 16 - POTERI**

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta e salvo quelli che siano riservati espressamente dalla Legge all'Assemblea, per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali.

L'organo amministrativo potrà, quindi, acquistare aziende commerciali e beni mobili e immobili per lo svolgimento dell'attività sociale, permutarli ed alienarli; effettuare pagamenti e riceverli rilasciandone quietanza; rinunciare ad ipoteche legali; contrarre mutui passivi e finanziamenti in genere con privati, Istituti di Credito, Banche ed Enti di qualsiasi specie che esercitino il Credito Ordinario, fondiario, agrario e industriale, consentendo iscrizioni, riduzioni e cancellazioni di ipoteche, privilegi e trascrizioni per divieti sia presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari che presso la competente Cancelleria del Tribunale; compiere qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro Ufficio pubblico o privato ed in particolare presso Banche, con prelevamento - anche allo scoperto nei limiti degli affidamenti - con esonero per tutti i detti Enti, Banche e Uffici da ogni responsabilità; nominare avvocati e procuratori ad negotia e ad lites; nominare arbitri e transigere qualsiasi controversia.

L'Organo amministrativo potrà decidere di aumentare il capitale sociale e potrà altresì procedere direttamente all'acquisto di beni di cui all'art. 2463, 2° comma del Codice Civile, senza bisogno di preventive autorizzazioni.

Con precisazione che l'elenco che precede è solo esemplificativo e non tassativo, essendo conferiti, come si è detto, all'Organo Amministrativo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale, senza limitazione alcuna, di modo che da nessuno e per qualsiasi causa si possa mai opporre difetto o imprecisione di poteri.

L'Organo amministrativo adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di

prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento, qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2 del D. Lgs. 175/2016, uno o più indicatori di crisi aziendale.

#### **ARTICOLO 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione, se istituito nel rispetto del comma 3 dell'art. 11 del D. Lgs. 175/2016, si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita otto giorni prima e, nei casi d'urgenza, con telegramma, spedito almeno tre giorni prima al domicilio di ogni Consigliere o telefax inviati due giorni prima. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il Presidente del Consiglio viene nominato dal Consiglio nel suo seno, nella prima riunione, se non vi abbia già provveduto l'Assemblea o i soci nell'atto costitutivo.

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio e il Presidente o il Consigliere più anziano in carica convocherà immediatamente l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio.

Al Presidente possono essere attribuite deleghe operative con delibera dell'Assemblea dei Soci. Ferma restando tale possibilità, l'Organo di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un solo componente, al quale soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art.2389, comma 3, del codice civile.

La carica di vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione se nominato e nei limiti della delega, allo Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione delibera col voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

#### **ARTICOLO 18 - COLLEGIO SINDACALE**

Il controllo contabile della Società e la revisione legale dei conti, salvo diversa determinazione dell'Assemblea, è esercitata da un Organo di Controllo o da un Revisore Unico, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, non può essere nominato alla carica di Revisore (e, se nominato, decade dall'incarico) chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

I sindaci sono nominati dall'assemblea che li sceglierà, quanto al Presidente tra i magistrati della Corte dei Conti, e quanto agli altri componenti tra il personale in possesso dei requisiti di legge appartenenti rispettivamente ai ruoli del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati

dopo lo svolgimento dell'attività, e di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

#### **ARTICOLO 19 - ESERCIZIO SOCIALE**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo deve compilare, nei modi e nei termini di legge, il bilancio sociale costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, opportunamente corredato da una relazione sull'andamento della gestione.

Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui la società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale, per l'approvazione con le maggioranze previste dal presente statuto.

Degli utili netti la parte corrispondente alla misura prevista dalla legge deve essere destinata a riserva legale; quanto residuo viene ripartito fra i soci in misura proporzionale al conferimento da ciascuno effettuato salva diversa destinazione conseguente alla decisione dei soci di approvazione del bilancio e distribuzione degli utili.

#### **ARTICOLO 20 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

La società si scioglie al verificarsi di uno dei casi previsti dall'art. 2484 Codice Civile e negli altri casi previsti dalla legge.

Le ipotesi di scioglimento devono essere accertate dall'Organo Amministrativo, nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi, mediante apposita dichiarazione che deve essere iscritta senza indugio, a cura dello stesso Organo Amministrativo, nel Registro delle Imprese.

In caso di scioglimento della società, le operazioni di liquidazione saranno affidate ad uno o più liquidatori, nominati dall'assemblea, convocata senza indugio dall'Organo Amministrativo e secondo le maggioranze previste dal presente statuto.

Il liquidatore (o i liquidatori) così nominato avrà la rappresentanza della società e dovrà svolgere la liquidazione in ottemperanza del mandato ricevuto dall'assemblea.

Alla fine di ogni esercizio sociale i liquidatori redigeranno il bilancio a norma di legge.

Compatibilmente con la natura, la finalità e lo stato della liquidazione saranno applicate le disposizioni degli artt. 2423 Codice Civile e seguenti.

#### **ARTICOLO 21 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Tutte le controversie, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale che dovessero insorgere tra soci, oppure tra soci e società, ivi espressamente comprese quelli aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari,

e le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti saranno rimesse al giudizio di tre arbitri nominati su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società.

Gli arbitri giudicheranno secondo diritto ai sensi degli artt. 816 e seguenti del C.P.C. e degli artt. 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo n. 5/2003.

Il lodo è sempre impugnabile ai sensi degli artt. 827 e seguenti del C.P.C..

#### **ARTICOLO 22 - NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

Le modifiche introdotte all'art. 15 ed all'art. 18 del presente Statuto dall'Assemblea Straordinaria del 18 dicembre 2018 saranno immediatamente applicabili."

FIRMATO: VITTORIO ZIZZA - ROBERTA MORI NOTAIO.

Certifico io sottoscritta dott.ssa Roberta Mori Notaio in Roma, che la presente copia su supporto informatico è conforme al documento originale su supporto cartaceo conservato nelle mie raccolte, composta di numero quattordici pagine inclusa la presente, ai sensi dell'art.22 del C.A.D., che si rilascia per la parte.

Roma, 20 dicembre 2024.

FIRMATO DIGITALMENTE ROBERTA MORI NOTAIO